



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 47 del 20-12-2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU L. 160/2019) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **20:30**, nella **Sede comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. **GASTALDI MATTIA** il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**. Partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed è incaricato alla redazione del presente verbale il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Caldon Massimo**.

Seduta **Pubblica**.

Intervengono i Signori:

GASTALDI MATTIA	Presente
Universi Serena	Presente
CALLEGARO LUCA	Assente
MILANI CINZIA	Assente
CANOVA ELISA	Presente
GIRALDO ANDREA	Presente
SANAVIA FRANCESCA	Presente
ZANIN MASSIMO	Assente
TOSON KATIA	Presente
BALDAN CRISTIAN	Presente
CARRARO DELFI	Presente
GASTALDI SARA	Assente
CASALICCHIO ELENA	Presente
MOLENA STEFANO	Presente
DONOLA MARIKA	Presente
TASCHIN SIMONE	Assente
MIOTTO FLAVIANO	Presente

Totale Presenti 12

Totale Assenti 5

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:

TOSON KATIA, BALDAN CRISTIAN, DONOLA MARIKA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO
GASTALDI MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caldon Massimo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Ufficio Tributi

PREMESSO che la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

ATTESO CHE:

- il comma 756 della L. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della L. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 7 luglio 2023 individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del MEF del 7 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale" che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

RILEVATO che con comunicato del 30 novembre 2023 il Mef ha ufficialmente informato i Comuni che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto ex art. 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

VISTA la delibera n. 128 del 14/11/2023 con la quale la Giunta Comunale, per far fronte alle esigenze finanziarie del prossimo anno, ha proposto al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2024;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di far propria la proposta della Giunta Comunale n. 128 del 14/11/2023 e quindi stabilire le seguenti aliquote del tributo IMU per l'anno 2024:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,55%
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 (zero) %
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (rurali strumentali): aliquota pari al 1,06 %
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %
- 5) terreni agricoli: aliquota pari 1,06 %
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari 1,06 %;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RILEVATO che con delibera consigliere n. 15 del 22/05/2020, è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) L. 160/2019 cui si rinvia per i dettagli dell'applicazione dell'imposta;

VISTO l'articolo 1 comma 767 della L. 160/2019 il quale dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF - Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, confermate nel citato comunicato del MEF del 30 novembre 2023;

VISTO il Decreto del MEF del 20/07/2021 contenente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie dei Comuni, a valere dall'annualità 2022, come precisato dalla Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21/09/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti aliquote IMU vigenti **dal 1° gennaio 2024**:
 - a) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari **0,55 per cento**
 - b) **fabbricati rurali ad uso strumentale** aliquota pari a **0 (zero) per cento**
 - c) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli): aliquota pari **1,06 per cento**
 - d) **terreni agricoli** aliquota pari al **1,06 per cento**
 - e) **aree fabbricabili** aliquota pari al **1,06 per cento**
 - f) **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06 per cento**
- 3) di determinare l'importo di € 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2 lett. a);
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 20-12-2023

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta, comunicando che non ci sono variazioni rispetto a quanto deliberato nell'anno precedente. Non ci sono interventi, si passa alla votazione che dà il seguente esito;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti 1 (Miotto) contrari 3 (Casalicchio, Molena, Donola), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli n. 8, astenuti 1 (Miotto) contrari 3 (Casalicchio, Molena, Donola), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 11-12-2023

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 11-12-2023

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caldon Massimo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caldon Massimo